
I. Disposizioni generali

- Art. 1.* 1. Il Comune di Poschiavo è un comune politico del Cantone dei Grigioni. *Il Comune*
2. Esso comprende il territorio garantitogli dalla Costituzione cantonale e la sua popolazione.
- Art. 2.* 1. Il territorio comunale si suddivide nelle seguenti frazioni: *Le Frazioni*
- a. Borgo: con il Borgo di Poschiavo e Cologna
- b. Aino: dalla Valle Varuna verso nord
- c. Campiglioni: con Campiglioni, Spineo, La Rasiga, S. Antonio, Li Curt e Viale
- d. Prada: con Prada, Alto e Annunziata
- e. Le Prese: con Le Prese, Cantone, Pagnoncini, Spinadascio e Miralago.
2. Le frazioni sono organizzazioni amministrative comunali senza personalità giuridica propria. La delimitazione territoriale, i compiti e l'organizzazione delle stesse sono definiti per legge.
- Art. 3.* 1. Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa. *Autonomia*
2. Nei limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.
- a) In generale
- Art. 4.* 1. Il Comune si occupa dei compiti richiesti dall'interesse della collettività. Esso promuove le opere sociali e crea condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente nel rispetto del principio della sostenibilità. Il Comune emana le leggi e le ordinanze necessarie. *Compiti*
2. Il Comune adempie i propri compiti in modo autonomo entro i limiti posti dalle disposizioni costituzionali e legali e se ne assume la responsabilità.
3. Esso collabora con gli altri Comuni, le corporazioni regionali e altri enti di diritto pubblico cantonale, nonché con privati, con l'obiettivo di adempiere i propri compiti pubblici in modo adeguato ed economico.

b) In particolare

Art. 5. 1. In particolare, con riserva del diritto federale e cantonale, rientrano fra i compiti del Comune i seguenti settori:

- a) amministrazione generale;
- b) sicurezza pubblica;
- c) educazione e cultura;
- d) tempo libero e sport;
- e) sanità pubblica;
- f) opere sociali;
- g) infrastrutture;
- h) approvvigionamento e smaltimento;
- i) ordine ambientale e ordinamento del territorio;
- j) economia pubblica;
- k) finanze e imposte.

c) Delega, partecipazione

Art. 6. 1. Il Comune può delegare l'adempimento di determinati compiti pubblici a enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico o privato, oppure a privati. Se ciò è nell'interesse pubblico, esso può partecipare o collaborare alla realizzazione del loro scopo.

2. Devono essere garantite la sorveglianza da parte del Consiglio comunale, un'adeguata partecipazione della Giunta comunale, nonché la tutela giuridica.

d) Informazione

Art. 7. 1. Le autorità del Comune informano la popolazione sulle loro attività in modo adeguato. I dettagli vengono disciplinati in un regolamento.

II. Diritti politici

A. In generale

Art. 8. 1. Hanno diritto di voto e di elezione tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Comune. *Diritto di voto e di elezione*

Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che, a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

2. Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di votare, di eleggere, di firmare iniziative popolari e richieste di referendum, come pure di essere eletti dagli aventi diritto di voto, fatte salve particolari condizioni di eleggibilità. Per il resto si applica il diritto cantonale.

Art. 9. 1. Gli aventi diritto di voto eleggono in un'unica circoscrizione elettorale: *Competenze elettorali*

- a) il Podestà e gli altri membri del Consiglio comunale;
- b) i membri del Consiglio scolastico;
- c) i membri della Commissione di gestione.

2. Gli aventi diritto di voto eleggono nelle frazioni i membri della Giunta e i loro supplenti.

B. Iniziativa popolare

Art. 10. 1. Su richiesta di almeno 250 aventi diritto di voto, può essere chiesta tramite iniziativa popolare la votazione su una proposta di: *Diritto d'iniziativa*

- revisione totale o parziale della Costituzione comunale;
- emanazione, modifica o abrogazione di una legge comunale.

2. L'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di progetto elaborato o di proposta generica. Nel caso delle revisione totale della Costituzione comunale solo sotto forma di proposta generica.

Art. 11. 1. Un'iniziativa il cui contenuto viola il diritto federale o cantonale è nulla e non viene sottoposta a votazione popolare. *Nullità*

2. Su proposta del Consiglio comunale, la Giunta comunale decide sulla sua validità. Se il contenuto di un'iniziativa è nullo in tutto o in parte, la Giunta comunica per iscritto la sua decisione al comitato d'iniziativa, indicandone i motivi.

Art. 12. 1. La procedura è retta dal diritto cantonale e per il resto viene regolata nella legislazione comunale. *Procedura*

C. Referendum

Art. 13. Le seguenti questioni comunali sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo: *Referendum obbligatorio*

- a) l'emanazione e la modifica di disposizioni costituzionali e leggi;

- b) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 700'000.-;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 70'000.-;
- d) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui che nel caso singolo superano fr. 700'000.-;
- e) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione supera fr. 700'000.-;
- f) il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di godimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque;
- g) le decisioni della Giunta comunale concernenti le questioni di principio conformemente all'art. 17;
- h) gli oggetti che la Giunta comunale vuole porre in votazione con decisione a maggioranza;
- i) la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
- j) la decisione relativa all'aggregazione con altri Comuni.

Art. 14.

1. Su richiesta di almeno 150 aventi diritto di voto sottostanno al voto del Popolo:

Referendum facoltativo

- a) il consuntivo, il preventivo e la determinazione del tasso fiscale;
- b) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 400'000.- e fino a fr. 700'000.-;
- c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 40'000.- e fino a fr. 70'000.-;
- d) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 400'000.- e fino a fr. 700'000.-;
- e) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 400'000.-, tuttavia non supera fr. 700'000.-; oppure se l'affare riguarda l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie nonché la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 1'000 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 3'000 m²;

f) le decisioni della Giunta comunale su crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000.--.

g) le decisioni della Giunta comunale su crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 20%, tuttavia almeno oltre fr. 150'000.--.

Art. 15. 1. Dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale, tutte le decisioni devono essere pubblicate sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. Il preventivo e il consuntivo devono essere esposti presso la Cancelleria comunale con pubblicazione dell'esposizione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

Procedura per il referendum facoltativo

2. Il termine per il referendum è di 30 giorni dalla pubblicazione.

Nella domanda di votazione concernente il preventivo e il tasso fiscale dev'essere indicato quali voci vanno modificate con l'indicazione di massima di come ciò dovrebbe avvenire. Il referendum sul preventivo non è ammesso per posizioni dovute all'applicazione di disposizioni legali obbligatorie in vigore.

3. La votazione, di regola, deve avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine di referendum. La Giunta comunale formula un preavviso agli aventi diritto di voto.

D. Votazioni su varianti e votazioni consultive

Art. 16. 1. La Giunta comunale può proporre una variante a un progetto sottoposto a referendum obbligatorio o facoltativo. *Votazione su varianti*

2. Se ha luogo una votazione popolare, agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, deve essere sottoposta anche la variante. Quest'ultima decade se non ha luogo una votazione popolare.

Art. 17. La Giunta comunale può decidere di effettuare votazioni popolari consultive su questioni di principio. *Votazione consultiva*

III. Organizzazione del Comune

A. Organi

Art. 18. 1. Gli aventi diritto di voto formano nella loro totalità l'organo supremo del Comune. Essi esercitano i loro diritti nella votazione alle urne. *Organi*

2. Gli altri organi sono:

- a) la Giunta comunale (legislativo);
- b) il Consiglio comunale (esecutivo);

- c) il Consiglio scolastico;
- d) la Commissione di gestione.

B. Disposizioni generali sulle autorità comunali

- Art. 19.* 1. La durata di carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti è di quattro anni. La durata della carica inizia con l'anno civile. Per il Consiglio scolastico la legislatura di quattro anni inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno. *Durata di carica*
2. Chi ha fatto parte della stessa autorità comunale e della stessa commissione permanente ininterrottamente per tre periodi di carica non è più rieleggibile per il periodo di carica che segue. Periodi di carica iniziati da più di due anni vengono equiparati a periodi di carica interi.
3. Per l'elezione alla carica di Podestà vengono computati unicamente i periodi di carica svolti in precedenza in qualità di Podestà, mentre quelli svolti come Luogotenente e Consigliere comunale non vengono computati.
4. Per la carica di membro della Giunta periodi di carica quale supplente non fanno stato.
5. La legislazione disciplina la sospensione e la destituzione di membri delle autorità.
- Art. 20.* 1. L'elezione del Podestà e del Consiglio comunale ha luogo nel terzo trimestre prima della fine del periodo di carica. Quella della Giunta comunale, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione nel quarto trimestre, almeno un mese prima dell'entrata in carica. *Elezioni*
2. Il Podestà è eletto contemporaneamente al Consiglio comunale, con un'elezione a sé stante. Chi candida quale Podestà può presentarsi anche quale Consigliere comunale. I dettagli sono regolati dalla legislazione.
3. Diventa Luogotenente, se è d'accordo, il Consigliere che ha raggiunto più voti.
4. Le elezioni sostitutive si conformano alla legge.
- Art. 21.* 1. Parenti e affini in linea diretta, coniugi, fratelli e sorelle e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità. *Motivi d'esclusione*
2. Gli impiegati del Comune non possono far parte del Consiglio comunale, della Giunta comunale e della Commissione di gestione. Gli insegnanti non sono eleggibili nella Commissione di gestione e nel Consiglio scolastico.
3. I membri del Consiglio comunale non possono far parte né della Giunta comunale, né della Commissione di gestione.

- Art. 22.* 1. Un membro di un'autorità comunale o di una commissione deve ricusarsi in caso di trattative e votazioni su di una questione se: *Motivi di ricusa*
- a) egli stesso oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 ha un interesse personale diretto;
 - b) parenti o affini fino al terzo grado, persone in un rapporto di affidamento o i cui rappresentanti legali o contrattuali hanno un interesse personale diretto;
 - c) altre circostanze lo rendono di parte.
2. Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità o la commissione senza il membro interessato.

C. Giunta comunale

- Art. 23.* 1. La Giunta comunale è composta da 16 membri. L'elezione avviene secondo il sistema maggioritario. Le frazioni formano i circondari elettorali. Ogni frazione ha diritto almeno ad un seggio. Gli undici seggi rimanenti sono ripartiti tra le frazioni in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente. Ogni frazione elegge un numero di supplenti pari alla metà dei suoi membri nella Giunta; nel caso in cui la divisione non da un numero intero, il numero di supplenti viene arrotondato al numero intero immediatamente superiore. *Composizione ed elezione*
2. Nella frazione possono essere elette solo persone con domicilio nella stessa al momento dell'elezione. In caso di cambiamento di domicilio all'interno del Comune durante la legislatura la carica viene mantenuta.
3. Per il resto la procedura di elezione è regolata dalla legge (legislazione).
4. Se un membro non può presenziare a una seduta subentra in sua vece uno dei supplenti della frazione secondo l'ordine di elezione.
- Art. 24.* La Giunta comunale si autocostruisce e emana il proprio regolamento interno. *Costituzione e regolamento interno*
- Art. 25.* 1. I membri della Giunta comunale deliberano e votano senza istruzioni. *Condizione dei membri della Giunta*
2. Riservato il segreto professionale, essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.
- a) In generale
- Art. 26.* Alla Giunta comunale spettano le seguenti competenze generali: *Competenze*
- a) alta vigilanza sull'intera amministrazione comunale;
 - b) esame preliminare di tutti i progetti che sottostanno a votazione popolare;
 - c) decisione in merito a conflitti di competenza tra le autorità comunali;

d) diritto d'iniziativa e di referendum dei comuni conformemente al diritto cantonale.

b) Legislazione

Art. 27. Nel quadro della legislazione, alla Giunta comunale spettano le seguenti competenze:

a) emanazione e modifica di leggi, fatto salvo l'articolo 13 lettera a;

b) emanazione e modifica di ordinanze e di disposizioni di attuazione di carattere obbligatorio generale;

c) emanazione e modifica dell'ordinanza sulle autorità e sul personale.

c) Gestione finanziaria

Art. 28. Nell'ambito della gestione finanziaria, alla Giunta comunale spettano le seguenti competenze:

a) l'approvazione del consuntivo con il relativo rapporto di gestione e del preventivo, fatto salvo l'articolo 14 lettera a;

b) la determinazione del tasso fiscale, fatto salvo l'articolo 14 lettera a;

c) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite una tantum superiori a fr. 150'000.- e fino a fr. 700'000.-, fatto salvo l'articolo 14 lettera b;

d) gli affari, che nel caso singolo generano nuove uscite annuali ricorrenti superiori a fr. 20'000.- e fino a fr. 70'000.-, fatto salvo l'articolo 14 lettera c;

e) la costituzione di fideiussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui nel caso singolo superiori a fr. 150'000.-- per un importo fino a fr. 700'000.-, fatto salvo l'articolo 14 lettera d;

f) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione risulta superiore a fr. 150'000.-- e non supera i fr. 700'000.-- nonché, indipendentemente dalla portata finanziaria, gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiaria e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni di fondi edificabili con una superficie superiore ai 500 m², rispettivamente di fondi non edificabili con una superficie superiore ai 1'500 m²; con riserva dell'articolo 14 lettera e;

g) l'autorizzazione di crediti suppletivi se e nella misura in cui in questo modo una voce nel preventivo viene superata di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 30'000.-, fatto salvo l'articolo 14 lettera f;

- h) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi se un credito d'impegno viene superato di oltre il 10%, tuttavia almeno oltre fr. 30'000.--, fatto salvo l'art. 14 let. g);
- i) la concessione di speciali diritti di godimento, fatto salvo l'articolo 13 lettera f;
- j) la determinazione dei salari e dei gettoni di presenza delle autorità e delle commissioni comunali.

d) Nomine

Art. 29. La Giunta comunale nomina:

- a) il Presidente e il Vicepresidente della Giunta comunale;
- b) le Commissioni permanenti e non permanenti della Giunta comunale.

Art. 30. La Giunta comunale può deliberare validamente solo se sono presenti almeno 11 membri o supplenti. *Quorum*

D. Consiglio comunale

Art. 31. 1. Il Consiglio comunale è composto dal Podestà, e da altri quattro membri. *Composizione ed elezione*

2. Il Consiglio comunale è eletto dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario conformemente alla legge comunale sulle votazioni e elezioni.

Art. 32. 1. La carica del Podestà e dei Consiglieri comunali, con i rispettivi diritti e doveri, è regolata dalla legislazione comunale. *Condizione dei membri del Consiglio comunale*

2. I membri del Consiglio comunale deliberano e votano senza istruzioni.

3. Riservato il segreto professionale, essi devono comunicare le loro relazioni d'interesse.

Art. 33. Il Consiglio comunale emana il proprio regolamento interno. *Regolamento interno*

a) In generale

Art. 34. 1. Il Consiglio comunale è l'autorità amministrativa e di polizia del Comune. *Competenze*

2. Al Consiglio comunale spettano tutte le competenze non conferite a un altro organo dal diritto federale, cantonale o del Comune.

3. Ad esso spetta in particolare:

- a) l'esecuzione del diritto federale e cantonale, delle leggi e delle ordinanze del Comune, nonché di decisioni del Popolo e della Giunta comunale;

- b) la gestione dell'amministrazione del Comune;
- c) l'emanazione e la modifica di regolamenti e ordini di servizio interni all'amministrazione;
- d) la stipulazione di contratti;
- e) la decisione se intentare causa e stare in causa, nonché in merito a procedure arbitrali e accordi bonali;
- f) l'esercizio di compiti di polizia che spettano al Comune e la competenza penale in procedure penali amministrative, se non è competente nessun'altra istanza.

b) Gestione finanziaria

Art. 35. Nel quadro della gestione finanziaria, al Consiglio comunale spettano le seguenti competenze:

- a) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite una tantum fino a fr. 150'000.-;
- b) gli affari, che nei limiti del preventivo generano nuove uscite annuali ricorrenti fino a fr. 20'000.-;
- c) la costituzione di fidejussioni e partecipazioni, nonché la concessione di mutui fino a fr. 150'000.-;
- d) gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, nonché la costituzione e la cancellazione di diritti reali limitati, se la portata finanziaria della decisione non supera fr. 150'000.-- e nel contempo per gli affari riguardanti l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione in pegno di proprietà fondiarie e la costituzione di diritti di superficie di durata superiore a 30 anni concerne fondi edificabili con una superficie inferiore o uguale a 500 m² oppure di fondi non edificabili con una superficie inferiore o uguale a 1'500 m², nonché le decisioni su misure nell'ambito della politica fondiaria e delle aree edificabili;
- e) l'autorizzazione di crediti suppletivi, fatto salvo l'articolo 28 lettera g;
- f) l'autorizzazione di crediti aggiuntivi, fatto salvo l'art. 28 let. h);
- g) la determinazione degli stipendi degli impiegati.

c) Assunzioni e nomine

Art. 36. Il Consiglio comunale è competente per:

- a) l'assunzione del personale del Comune;

b) la nomina di gruppi di lavoro con incarichi particolari temporanei.

- Art. 37.* Il Consiglio comunale può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri. Chi partecipa alla seduta è obbligato a esprimere il proprio voto. *Quorum*
- Art. 38.* 1. Il Consiglio comunale rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio. *Rappresentanza del Comune*
2. Il Podestà, il Luogotenente o un altro membro del Consiglio comunale firmano con il Cancelliere o un altro membro della direzione in modo vincolante per il Comune.
- Art. 39.* 1. Il Consiglio comunale esamina preliminarmente tutti gli affari di competenza della Giunta comunale e formula una proposta in merito. *Rapporti del Consiglio comunale alla Giunta comunale*
2. Il Consiglio comunale allestisce il consuntivo dell'anno trascorso con il relativo rapporto di gestione e il preventivo per l'anno seguente e li sottopone alla Giunta comunale per approvazione. Esso formula una proposta alla Giunta sulla determinazione del tasso fiscale.
- Art. 40.* I membri del Consiglio comunale partecipano di regola alle sedute della Giunta comunale. *Partecipazione alle sedute della Giunta comunale*
- Art. 41.* 1. L'amministrazione del Comune viene suddivisa in cinque dipartimenti. Ognuno dei cinque membri del Consiglio comunale è a capo di un dipartimento. *Dipartimenti*
2. Il Consiglio comunale determina i dipartimenti e decide l'attribuzione, così come la supplenza interna, all'inizio di ogni legislatura.
- Art. 42.* 1. Il Consiglio comunale può attribuire facoltà ai singoli membri del Consiglio comunale di emanare decisioni in parte o tutta la sfera dei dipartimenti loro attribuiti. Esso può inoltre delegare puntualmente tale competenza ai singoli reparti. *Decisioni*
2. Contro le decisioni dei capi dipartimento e dei servizi può essere interposto ricorso scritto e motivato al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. La procedura è retta dalla legislazione cantonale e comunale.

E. Consiglio scolastico

- Art. 43.* 1. Il Consiglio scolastico è composto da cinque membri. *Composizione ed elezione*
2. I membri del Consiglio scolastico vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario conformemente alla legge comunale sulle votazioni e elezioni.
3. Il Consiglio scolastico si autocostruisce.

Art. 44. 1. Il Consiglio scolastico attua la legislazione scolastica secondo quanto previsto da Confederazione, Cantone e Comune sulla base del preventivo di competenza della Giunta comunale e delle decisioni del Consiglio comunale. Esso gestisce e vigila sull'attività scolastica. *Compiti e competenze*

2. Il Consiglio scolastico nomina gli insegnanti conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 45. Il Consiglio scolastico può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri. *Quorum*

F. Commissione di gestione

Art. 46. 1. La Commissione di gestione è composta da cinque membri. *Composizione e nomina*

2. I membri della Commissione di gestione vengono eletti dagli aventi diritto di voto con sistema maggioritario conformemente alla legge comunale sulle votazioni e elezioni.

3. La Commissione di gestione si autocostruisce.

Art. 47. 1. La Commissione di gestione controlla il consuntivo annuale e il rapporto di gestione ed esamina l'attività svolta dal Consiglio comunale e dall'amministrazione. In particolare essa verifica la contabilità, la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa ha pure il compito di fungere da mediatore su istanza di privati per contenziosi degli stessi con il Consiglio comunale o l'amministrazione comunale che non sono devoluti o non possono essere devoluti alle autorità competenti in materia di giustizia amministrativa. *Compiti e competenze*

2. La Commissione di gestione presenta alla Giunta comunale un rapporto inerente le verifiche effettuate, con rispettive osservazioni. Essa formula le proprie proposte inerenti al consuntivo.

3. Su constatazioni d'importanza secondaria, la Commissione di gestione può presentare un rapporto speciale al Consiglio comunale.

4. D'intesa con il Consiglio comunale, la Commissione di gestione può inoltre affidare la revisione dei conti ad una società di revisioni.

Art. 48. La Commissione di gestione può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre membri. *Quorum*

IV. Gestione operativa, finanze, imposte e altri tributi

Art. 49. 1. L'amministrazione comunale tiene la contabilità, svolge tutte le restanti funzioni amministrative ed esegue le decisioni del Consiglio comunale, nella misura in cui tale compito non risulti assegnato direttamente al Podestà o ai Consiglieri comunali. *L'amministrazione comunale*

2. L'amministrazione comunale è subordinata al Consiglio comunale; dal profilo operativo essa sottostà al Podestà e si suddivide in reparti amministrativi, definiti dal Consiglio comunale, i cui responsabili formano con il Cancelliere la direzione amministrativa.

- Art. 50.* 1. I mezzi pubblici devono essere impiegati in modo parsimonioso, economico ed efficace. *Principi della gestione finanziaria*
2. A medio termine, la gestione finanziaria deve essere equilibrata.
- Art. 51.* 1. La contabilità comunale va tenuta secondo i principi riconosciuti per la contabilità delle finanze pubbliche. *Principi per la contabilità*
2. I mezzi vincolati a determinati scopi (finanziamenti speciali, fondi e fondazioni) devono essere separati e gestiti secondo il loro scopo specifico.
- Art. 52.* Il patrimonio del Comune è composto da: *Composizione del patrimonio*
- a) cose destinate all'uso pubblico;
- b) beni amministrativi;
- c) patrimonio di congodimento;
- d) beni finanziari.
- Art. 53.* Il patrimonio del Comune è di proprietà del Comune politico, con riserva delle proprietà del Comune patriziale. *Proprietà*
- Art. 54.* Il Comune copre il proprio fabbisogno finanziario in particolare con imposte, contributi e tasse, nonché con i redditi patrimoniali. *Imposte, tasse e contributi*
- Art. 55.* La Costituzione comunale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione parziale o totale. *Revisione*
- Art. 56.* 1. La Costituzione comunale entra in vigore il 1° gennaio 2013. *Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente*
2. Con l'entrata in vigore della presente Costituzione comunale viene abrogata la Costituzione comunale del Comune di Poschiavo approvata dal popolo il 26 agosto 1990, comprese tutte le modifiche intervenute da allora, così come tutte le disposizioni comunali in contraddizione con la stessa.
- Art. 57.* 1. Gli atti normativi decisi da un'autorità non più competente, o nel corso di una procedura non più valida, rimangono in vigore. *Ulteriore validità del diritto previgente*
2. La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione comunale.
- Art. 58.* 1. Le autorità elette prima dell'entrata in vigore della presente costituzione rimangono in carica sino al 31.12.2014. *Disposizioni transitorie*

Il periodo di carica del Consiglio scolastico viene prolungato sino al 30.6.2015. La Commissione edilizia resterà in carica sino al 31.12.2014 in base alle disposizioni del diritto previgente.

2. Per i periodi massimi di carica delle autorità comunali e delle commissioni permanenti risultanti dagli art. 19 cpv. 2 a 4 non vengono computati i periodi di carica terminati prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

Appendice:

Panoramica delle competenze finanziarie per spese non vincolate

	Consiglio comunale	Giunta comunale	Giunta comunale con possibilità di Referendum facoltativo	Referendum obbligatorio
Nuove uscite una tantum	da 0 a 150'000	da 150'001 a 400'000	da 400'001 a 700'000	da 700'001
Nuove uscite annuali ricorrenti	da 0 a 20'000	da 20'001 a 40'000	da 40'001 a 70'000	da 70'001

Immobili				
- acquisto	da 0 a 150'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 500 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 1'500 m ²	da 150'001 a 400'000 e superficie edificabile inferiore o pari a 1'000 m ² , risp. superficie non edificabile inferiore o pari a 3'000 m ²	da 400'001 a 700'000 oppure superficie edificabile superiore a 1'000 m ² , risp. superficie non edificabile superiore a 3'000 m ²	da 700'001
- vendita, permuta e costituzione in pegno	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra	idem come sopra

Fideiussioni, partecipazioni, concessione di mutui	da 0 a 150'000	da 150'001 a 400'000	da 400'001 a 700'000	da 700'001
Crediti suppletivi al preventivo	da 0 a 30'000	da 30'001 a 150'000	da 150'001	-
Crediti aggiuntivi su un singolo progetto	da 0 a 30'000	da 30'001 a 150'000	da 150'001	-

Le spese vincolate non sottostanno alle competenze finanziarie riportate nello specchio e sono escluse dal referendum obbligatorio.

Nella determinazione delle competenze finanziarie va tenuto conto del costo totale del progetto, anche se questo viene finanziato su più anni.